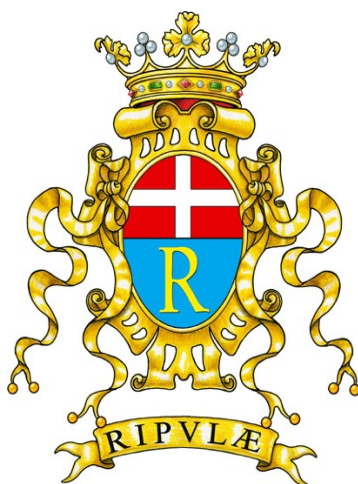


**NUOVO REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

COMUNE DI RIVOLI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Approvato con delibera di consiglio n. 27 del 26 maggio 2022

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze

CAPO II - FABBRICATI E CORTILI

- Art. 5 Fabbricati Rurali
- Art. 6 Costruzione di Fabbricati rurali
- Art. 7 Igiene dei Fabbricati rurali
- Art. 8 Requisiti delle aree scoperte

CAPO III - NORME RELATIVE A PASCOLO, TRANSUMANZA, TRASFERIMENTO, TRANSITO E TRASPORTO DEL BESTIAME

- Art. 9 Pascolo degli animali. Alpeggio, transumanza, pascolo vagante
- Art. 10 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 11 Pascolo in ore notturne
- Art. 12 Autorizzazione al trasferimento del bestiame
- Art. 13 Transito del bestiame
- Art. 14 Trasporto del bestiame

CAPO IV - MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 15 Obbligo di denuncia
- Art. 16 Abbeveratoi per animali
- Art. 17 Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 18 Igiene degli animali nelle stalle

CAPO V - ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA - PRODOTTI SELVATICI

- Art. 19 Caccia , Pesca, Funghi
- Art. 20 Prodotti selvatici

CAPO VI - ACQUE ED IRRIGAZIONE

Art. 21 Definizione di fossi e canali

Art. 22 Disposizioni inerenti i libero deflusso delle acque

Art. 23 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Art. 24 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

Art. 25 Rispetto delle acque e delle prese d'acqua per pubblica utilità

CAPO VII - STRADE PODERALI - AGRARIE

Art. 26 Definizioni

Art. 27 Tutela delle strade

Art. 28 Divieti di circolazione e sosta

CAPO VIII - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI. SPIGOLATURE

Art. 29 Spurgo di fossi e canali

Art. 30 Distanze per fossi, canali ed alberi

Art. 31 Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati

Art. 32 Aratura dei terreni

Art. 33 Spigolature

CAPO IX - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 34 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Art. 35 Particolari disposizioni per la prevenzione e la lotta dei parassiti delle piante

Art. 36 Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite

Art. 37 Disposizioni in materia di prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia Artemisiifolia L.

Art. 38 Disposizioni in materia di lotta obbligatoria alla processionaria del pino (Thaumetopoea Pityocampa)

Art. 39 Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi

Art. 40 Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre

Art. 41 Impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura

Art. 42 Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

CAPO X - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 43 Danni provocati dall'uomo o dagli animali.

CAPO XI - VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 44 Igiene dei prodotti

Art. 45 Conduzione di apiari

Art. 46 Sciami d'api

Art. 47 Frutti pendenti

CAPO XII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 48 Culture agrarie – Limitazioni

Art. 49 Accensione di fuochi

Art. 50 Detenzione di animali da cortile

Art. 51 Altri atti vietati

Art. 52 Produzione di suoni o rumori

Art. 53 Cattura di cani ed altri animali

Art. 54 Norme relative ai comuni pericoli

CAPO XIII - GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE

Art. 55 Spargimento di liquame, di letame o altri concimi

Art. 56 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Art. 57 Irrigazione

Art. 58 Corsi d'acqua e sbancamenti

Art. 59 Terreni boschivi

Art. 60 Terreni incolti o non edificati

Art. 61 Emissioni odori molesti

CAPO XIV - CARTELLI E PALINE

Art. 62 Dislocamento cartelli e paline

CAPO XV - SANZIONI

Art. 63 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 64 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 65 Omessa ottemperanza alle ordinanze

Art. 66 Sequestro e custodia di cose

Art. 67 Risarcimento danni

CAPO XVI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 Entrata in vigore del regolamento

Art. 69 Adeguamento alle distanze previste per le essenze arboree

Art. 70 Applicazione dell'Agricoltura BIOLOGICI

Art. 71 B ack List per il contenimento delle specie esotiche invasive

Art. 72 Diffusione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale e si applica in tutto il territorio del Comune di Rivoli, che non ricada nella disciplina del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. La Polizia Rurale regola le attività e le azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, provinciali, comunali e gli usi vigenti, al fine di garantire la tutela del territorio comunale nel rispetto della sicurezza, della salute, e dell'igiene dei cittadini, degli animali e dell'ambiente.
3. Le norme del regolamento di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade, gli spazi ed altri luoghi pubblici comunque denominati.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Rurale.
5. Ove si verifichi che per il medesimo fatto e per il medesimo ambito territoriale provvedano due o più regolamenti comunali, prevale e trova applicazione la statuizione relativa a quello di specifica competenza per materia.
6. Nei vari casi di comportamento non conforme al presente regolamento l'Amministrazione Comunale riterrà comunque, obbligati in solido, fatte salve le specifiche indicazioni sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, od in altra qualsivoglia maniera definibile.

Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento e delle norme in materia di rango superiore (Comunitarie, Statali, Regionali e altri Enti), al fine di indirizzare l'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e del diritto di proprietà, nell'interesse generale del paesaggio, della cultura, della tradizione agraria nella vita sociale delle campagne.

Art. 3 Organi preposti al servizio di Polizia rurale

1. Al servizio di Polizia rurale sovrintende il Sindaco. Il servizio di Polizia rurale ed i relativi controlli in materia, sono svolti dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Nelle operazioni di Polizia Rurale gli Agenti ed Ufficiali si attengono alle disposizioni di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689, del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

Art. 4 Ordinanze

1. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igieniche e di sicurezza pubblica, per quanto previsto dal presente regolamento. Le ordinanze:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di Polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II - FABBRICATI E CORTILI

Art. 5 Fabbricati rurali

1. Per “casa rurale” si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati. I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento Edilizio, le NDA al PRGC ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene e sicurezza. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Art. 6 Costruzione di Fabbricati rurali

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria di cui al PRGC Vigente, al Regolamento Edilizio e al Regolamento Locale di Igiene.
2. Si applicano inoltre, le "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" approvate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29.12.2005 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
3. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione.
4. La casa rurale o colonica viene intesa come una costruzione destinata ad abitazione dell'imprenditore agricolo e/o dei dipendenti dell'azienda (Cascina Agricola). Per attrezzature e infrastrutture produttive si intendono quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, quali stalle, serre, silos, tensostrutture, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. Tutte le opere possono essere realizzate solo ed esclusivamente in funzione della conduzione del fondo agricolo.
5. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico che comprende abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale.
6. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. Nel ristrutturato non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere.
7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere i requisiti di Agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i..

Art. 7 Igiene dei fabbricati rurali

1. Le case rurali devono essere tenute in stato di pulizia ed ordine. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento Comunale di igiene e delle norme di Legge specifiche in materia.
2. Il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte è vietato, e comunque per mitigare la percezione

visiva delle zone destinate a deposito deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

3. Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica o non sia tenuta all'allacciamento alla stessa, le acque reflue derivanti dai servizi igienici e/o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, devono essere oggetto di specifica autorizzazione allo scarico nel ricettore più idoneo (corpo idrico, strati superficiali del suolo o sottosuolo) previa opportuna depurazione, in ottemperanza a quanto definito dalla normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, L.R. 13/1990); in caso di impossibilità di individuare idoneo ricettore finale, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta stagna e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate come stabilito dal D.lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

5. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, le norme igienico- sanitarie vigenti.

Art. 8 Requisiti delle aree scoperte

1. I cortili, le aie, gli orti od i giardini, già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare acquitrini in prossimità della casa; in ogni casa rurale esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

2. Le superfici scoperte nei pressi delle abitazioni rurali interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddock di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate obbligatoriamente di vasche di raccolta e stoccaggio dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento autorizzate, a seconda delle caratteristiche chimico fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

CAPO III - NORME RELATIVE A PASCOLO, TRANSUMANZA, TRASFERIMENTO, TRANSITO E TRASPORTO DEL BESTIAME

Art. 9 Pascolo degli animali. Alpeggio, transumanza, pascolo vagante.

1. 1- Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi di terzi o danni alla viabilità o molestia ai passanti.
2. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 100,00 ed € 300,00.

Art. 10 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune.
2. Il permesso di cui al comma uno è subordinato al previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe vigenti al momento dell'istanza.
3. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.
4. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale di tutela animali.
5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 100,00 ed € 300,00.
6. Il mancato pagamento di quanto stabilito al comma due, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dovuto e non è conciliabile in via breve.
7. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, dell'articolo 636 del Codice Penale, al proprietario del bestiame sorpreso a

pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 11 Pascolo in ore notturne

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso esclusivamente nei fondi recintati .
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 12 Autorizzazione al trasferimento di bestiame

1. La richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivamente presentata al Sindaco che, avvalendosi del Servizio Veterinario dell' A.S.L., la concederà dopo aver accertato il pieno rispetto delle norme.
2. Fuori Comune, l'autorizzazione al trasferimento deve essere richiesta al Sindaco dove il bestiame si trova almeno quindici giorni prima della partenza, usando l'apposito modulo previsto dall'art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
3. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
4. L'autorizzazione al trasferimento delle greggi che praticano il pascolo vagante deve essere richiesta quindici giorni prima della partenza. Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l'introduzione del gregge nel territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme richiamate nei precedenti commi.

Art. 13 Transito del bestiame

1. E' vietato nelle ore notturne il transito delle mandrie e greggi sulle strade pubbliche o ad uso pubblico. Tale condizione, può essere consentita, solo ed esclusivamente previa comunicazione da effettuarsi agli Uffici comunali almeno 48 ore prima del transito, onde consentire ai predetti di fare le dovute valutazioni e se necessario esprimere diniego.

2. Qualora vi sia in atto di un pericolo immediato, le mandrie ed i greggi che debbono spostarsi di notte, devono essere segnalati a distanza da campanelli e da strumenti luminosi ed in numero sufficiente.
3. Coloro che transitano con mandrie e greggi sulle pubbliche vie devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei.
4. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
5. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia veterinaria e sanitarie, per coloro che transitano sul territorio Comunale con del bestiame non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale, né soffermarsi, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. E' obbligo mantenere un atteggiamento che non spaventi gli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.
6. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie o di singoli animali dovranno aver cura di impedire sbandamenti o comportamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori per la cittadinanza o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Art. 14 Trasporto del bestiame

1. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e le disposizioni sanzionatorie stabilite nel D.Lgs. n. 151/2007. 2. E' obbligo per gli animali che sono trasportati su veicoli che debbano essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo e tenuti in piedi, è quindi vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione che procuri loro sofferenza. Vedasi anche, al riguardo, l'Art. 727 del C.P. "Maltrattamento di animali".

CAPO IV - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 15 Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l'applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00

Art. 16 Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici. Agli animali al pascolo deve sempre essere consentita la possibilità di abbeverarsi tramite strutture fisse o mobili.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l'applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00

Art. 17 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.
2. Le carcasse di animali morti in allevamento sono definite dalla normativa comunitaria come (SOA) sottoprodotti di origine animale (omissis.... corpi interi o parti di animali o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano...). Tali sottoprodotti vengono suddivisi in categorie specifiche (1-2-3) in base al livello di rischio per la salute pubblica e degli animali (art. 8,9,10 del Reg. UE 1069/09). Le categorie di rischio vengono definite in funzione del fatto che il sottoprodotto derivi da animali morti per malattie infettive, da specie sensibili a TSE o non sensibili a TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), che sia sospettata o confermata la presenza di sostanze proibite (es. farmaci vietati) o che si sospetti o siano presenti contaminanti ambientali. In riferimento allo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamento, tali sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 1 qualora si tratti di ruminanti (bovini ed ovi-caprini) in quanto contenenti materiale specifico a rischio TSE. Per quanto riguarda le altre specie di animali da allevamento, queste rientrano in una delle 3 categorie in cui sono suddivisi i SOA in base all'analisi del rischio, che pertanto andrà effettuata di volta in volta dal medico veterinario. I SOA di categoria 1 e 2 che si originano negli allevamenti devono essere smaltiti nel più breve

tempo possibile; in caso contrario, l'allevatore dovrà garantire che le carcasse non creino problemi per la salute pubblica, per gli altri animali presenti in allevamento o arrechino danni all'ambiente. Le carcasse devono essere smaltite conformemente a quanto stabilito dall' art. 12-13-14 Reg. (CE) 1069/2009: • in impianti di incenerimento o coincenerimento; • in impianti di trasformazione di categoria 1 o 2, a seconda della tipologia di materiale conferito. In deroga alle modalità di smaltimento sopra riportate, il Regolamento prevede la possibilità di interrimento delle suddette carcasse nei seguenti casi: a) difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi: in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterrimento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati. b) insorgenza di malattia infettiva: per evitare la diffusione in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento in loco dei sottoprodotti di origine animale (in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009). c) zone isolate in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterrimento in zone isolate dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio), categoria 2 e categoria 3.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l'applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 18 Igiene degli animali nelle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l'applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.
4. Le prescrizioni di cui al comma 2. sono da ritenersi valide anche per la stabulazione nei recinti all'aperto.

CAPO V - ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA - PRODOTTI SELVATICI

Art. 19 Caccia , Pesca, Funghi

1. L'esercizio di caccia, pesca e raccolta funghi sono disciplinati da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare o cercare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni emanate dalla Città Metropolitana.
4. Il Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica, può vietare con apposita ordinanza l'esercizio della caccia durante i periodi di raccolta dei frutti agresti.

Art. 20 Prodotti selvatici e fauna minore

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti selvatici e fauna minore i prodotti del sottobosco come definiti e protetti dalla legislazione vigente (funghi epigei, muschi, fragoline) e ancora tarassaco, valeriana, luppulo, barba di becco, assenzio, tanaceto, bubbolino, more di rovo, bacche di sambuco, chioccioline, ed altri prodotti tradizionalmente oggetto di raccolta a scopo alimentare.
2. La raccolta dei prodotti selvatici e della fauna minore (rane, chioccioline) deve avvenire con modalità tali da assicurare la conservazione della pianta e della specie, questa ultima tenuto conto della disciplina espressa dalla L.R. 32/82.

CAPO VI - ACQUE ED IRRIGAZIONE

Art. 21 Definizione di fossi e canali

1. Per fossi e canali si intendono, ai fini del presente regolamento, i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

Art. 22 Disposizioni inerenti i libero deflusso delle acque

1. Gli interventi su fossi e canali atti a garantire il normale deflusso delle acque e la programmazione degli stessi saranno oggetto di annuale Piano di Gestione condiviso tra il Comune, Associazioni di Categoria, nonché proprietari e conduttori dei fondi. Nel Piano di Gestione verrà inoltre quantificata la ripartizione degli oneri economici tra le parti.

Art. 23 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati a seguito dell'introduzione di nuove tecniche colturali.
3. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
4. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.
5. Laddove la situazione si appalesi anche con riferimento alla situazione meteorologica avversa eventualmente prevista, di rischio per le persone o i beni sia pubblici che privati, il Comune con propria ordinanza prescrive le opere di somma urgenza da effettuarsi nel termine temporale ritenuto congruo ad evitare o limitare i danni previsti, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente. ciò anche in assenza di formale contestazione di violazioni amministrative relative alle presenti disposizioni regolamentari.

6. La violazione delle disposizioni contenute nei commi due e quattro, comporta l'applicazione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.
7. All'omesso rispetto di quanto disposto con l'ordinanza di cui al comma cinque consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 1.500,00, non conciliabile.

Art. 24 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili.

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive oggetto di interventi di consolidamento, ovvero individuate dal PRGC Vigente con livello di pericolosità elevato, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. In particolare andranno adottati quei provvedimenti tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo: a). a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti; b). all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma precedente, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati nel rispetto delle previsioni del PRGC Vigente.
4. Nel caso siano necessari interventi di contenimento del fenomeno franoso, tutte le opere con funzione strutturale, cioè quei manufatti che nel loro insieme assolvono a requisiti di resistenza meccanica o di stabilità verso sollecitazioni statiche, dinamiche, idrauliche, geologiche o sismiche, devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2018) e ss. mm. e ii. indipendentemente dai materiali strutturali impiegati quali calcestruzzo, cemento armato, acciaio e metalli in genere, legno, muratura e laterizi in genere, pietra, materiali sciolti (terreno, ghiaia, ecc.), tessuti, materie plastiche e quant'altro.

Art. 25 Rispetto delle acque e delle prese d'acqua per pubblica utilità

1. E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.
2. E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.
3. E' oltremodo vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, materiali putridi o sostanze inquinanti.
4. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.
5. In caso di introduzione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) ed in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a 50 mt.. Il tutto ferma restando la vigente normativa specifica.

CAPO VII - STRADE PODERALI - AGRARIE

Art. 26 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) strada poderale o interpoderale o vicinale, la strada costituita mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione. Essa è pubblica allorché adduce a luoghi pubblici di interesse generale e venga utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, esercitando su tali strade i poteri di tutela previsti dal codice della strada;
 - b) strada agraria, una strada interpoderale o vicinale, destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine. Essa è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità, a meno che oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione si svolga anche il pubblico transito della generalità dei cittadini;
 - c) vicinale, entrambe le strade di cui ai precedenti punti;
 - d) passo carrabile, un accesso ad un'area laterale alla strada vicinale, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli;

e) circolazione esercitata per ragioni di servizio, quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di Polizia statale e locale, dai mezzi di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizio di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; dagli addetti alla vigilanza forestale, al servizio antincendio, dagli incaricati di pubblico servizio e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria art.57 Cod.Proc.Pen.;

f) circolazione esercitata per ragioni di lavoro, quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro- silvo-pastorali, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari, attività estrattive e conferimento R.S.U. in impianti definiti;

g) ciglio, il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna, ovvero in assenza del precedente elemento, ove applicabile, il confine stradale come definito dall'art. 3 comma 1, punto 10) del codice della strada.

Art. 27 Tutela delle strade

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali saranno oggetto di annuale Piano di Gestione condiviso tra il Comune, Associazioni di Categoria, nonché proprietari e conduttori dei terreni. Nel Piano di Gestione verrà inoltre quantificata la ripartizione degli oneri economici tra le parti.

Art. 28 Divieti di circolazione e sosta

1. Fatte salve le disposizioni di leggi regionali in materia, per garantire la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, nonché per garantire l'incolumità pubblica, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada aventi finalità in prevalenza agro – silvopastorale, o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e sui percorsi naturalistici.
2. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposito segnale conforme al codice della strada esplicitante il divieto. Tale segnale è collocato sulle strade di accesso alle zone interdette e all'inizio dei sentieri naturalistici interdetti al transito.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è sanzionata secondo le norme del Codice della strada in vigore al momento della commessa violazione.

CAPO VIII - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI. SPIGOLATURE

Art. 29 Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari ed ai conduttori di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
4. I proprietari e i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari e dei conduttori.
5. Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.
6. Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 1.500,00.

Art. 30 Distanze per fossi, canali ed alberi.

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Se lo scavo avviene lungo strade pubbliche, essa verrà indicata dall'ufficio tecnico comunale, avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, delle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.
3. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza di m. 15,00 da immobili e dal confine di proprietà.
4. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di m. 15,00 da immobili e dal confine di proprietà.
5. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a m. 7,00.
6. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera, deve osservarsi la distanza di m. 2,50 dal confine di proprietà.
7. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima della coltivazione misurata sul bordo esterno, rispetto alla strada, della scarpata stessa, sarà pari a m. 3,00, salvo che la scarpata stessa sia superiore a m. 1,50 in proiezione orizzontale; in quest'ultimo caso si osserverà una distanza non inferiore a m. 1,50 dal bordo superiore della scarpata.
8. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di m. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di m. 3,00, misurati rispetto alla strada, dal bordo esterno della stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di m. 5,00. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 2 anni dalla messa a dimora.

9. Non sono concesse deroghe alle distanze.
10. Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposti strade, fossi, canali. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
11. Per la definizione di alberi di alto fusto e non si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.
12. Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ecc., una distanza di mt. 7,00 dal confine di proprietà, di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.
13. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada, salvo le proprietà comunali.
14. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 31 Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati

1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi aventi alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico, di attenersi alle disposizioni dell'art. 91 del Regolamento Edilizio Vigente.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. L'organo comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'integrità

delle reti impiantistiche, per il corretto utilizzo della viabilità, di aree pubbliche e/o private di uso pubblico, nonché per l'eventuale realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

6. La vegetazione può oltrepassare il limite tra la proprietà ed il sedime stradale solo in presenza di marciapiede e solo quando l'aggetto dei rami sia a quota non inferiore a 3,00 m per i percorsi pedonali e ciclabili e 5,10 m per le sedi veicolari.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fermo restando quanto prescritto dal Codice della strada e relativo Regolamento di Attuazione.
8. L'obbligo di cui ai precedenti commi è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, vicinali assoggettate a servitù di passaggio.
9. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell'illuminazione pubblica impedendo che i rami offuschino le relative lampade. Lo stesso dicasi per l'apparato radicale delle piante, il quale non deve danneggiare od invadere impianti di pubblica utilità.
10. Al fine di non restringere o ostacolare il normale flusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali
11. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
12. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti, al proprietario.
13. La violazione delle disposizioni contenute nei commi due, tre, quattro e sei comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.
14. La violazione delle disposizioni contenute nei commi nove, dieci e undici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 450,00.

Art. 32 Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette "capitagne", per regola, devono avere una profondità non inferiore a m. 1,00.
2. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno m. 1,50 in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade e contermini ai fondi.

3. Una "capitagna" di minimo m. 3,00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua.
4. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rotture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell'appezzamento).
5. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente falciate a cura del coltivatore del fondo.
6. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da uno a cinque, comportano l'obbligo per il proprietario del fondo o il suo conduttore di riparare gli eventuali danni provocati a strade o argini ed alla formazione della regolare "capitagna" capezzagna.
8. L'agente accertatore contestualmente al verbale redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, affinché provvedano a riparare lo stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.
9. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario ed/o del conduttore ad adempiere ovvero di decorrenza della diffida senza che nei termini in essa previsti sia stata effettuata la riparazione intimata, l'Amministrazione su segnalazione del comando da cui dipende l'agente accertatore fa eseguire, previa ulteriore diffida ad adempiere a quanto imposto con il verbale entro quindici giorni dal ricevimento di essa, i lavori a spese dell'inadempiente.
10. La violazione delle disposizioni contenute nei commi da uno a cinque comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.
11. La violazione delle disposizioni contenute nel comma sei comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 500,00.

Art. 33 Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

CAPO IX - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 34 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante, fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia, viene stabilito quanto segue: a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il Servizio Fitosanitario regionale impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla vigente normativa per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni; b) salve le disposizioni dettate dal D.Lgs. 02/02/2021 n. 19, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Servizio Fitosanitario regionale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati; c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario regionale.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 35 Particolari disposizioni per la prevenzione e la lotta dei parassiti delle piante

1. Al fine della prevenzione e della lotta contro i parassiti delle piante, posto che i trattamenti con prodotti fitosanitari possono arrecare danno all'ambiente e alla salute, si prescrive:
 - in ambito professionale:
 - a) per l'utilizzo di quelli classificati come Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi (XN) vige l'obbligo del possesso da parte dell'operatore, del certificato regionale di abilitazione PAN;
 - b) possono essere utilizzati solamente i prodotti autorizzati per la coltura trattata;
 - c) possono essere utilizzati i prodotti solamente nei tempi previsti dall'etichetta del prodotto utilizzato; che le attrezzature utilizzate devono essere idonee all'uso; di evitare al massimo la dispersione del prodotto al di fuori della coltura trattata;
 - d) è vietato effettuare i trattamenti fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi; che gli appezzamenti trattati vengano segnalati con apposita segnaletica di pericolo.
 - in ambito hobbistico e/o familiare:
 - e) per l'effettuazione dei trattamenti non siano utilizzati prodotti fitosanitari, il cui utilizzo è riservato esclusivamente all'uso professionale;
 - f) sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO), entrambi di libera vendita;
 - g) l'utilizzo di prodotti fitosanitari è ammesso se il prodotto è registrato per la coltura ed è utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta.
2. È fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie per la protezione delle colture comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente, di adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari, deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche, o nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati, conformemente alle modalità previste dalle leggi in materia.
3. In generale, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è disciplinato dal PAN - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e della Salute del 22 gennaio 2014, il cui obiettivo è quello di garantire il processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria.
4. L'uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzione amministrativa, così come disposto dal successivo comma 5..

5. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia e le sanzioni amministrative previste per legge, alle violazioni delle prescrizioni del presente articolo consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 36 - Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite

1. I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti.
2. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere del Servizio Fitosanitario regionale, con propria ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'amministrazione comunale nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore.
3. E' fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti.
4. Restano impregiudicate le prerogative del Servizio Fitosanitario Regionale di cui all'art. 18 ter della L.R. 63/78.

Art. 37 – Disposizioni in materia di prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia Artemisiifolia L.

1. Al fine della prevenzione e del contenimento dell'allergia da polline di Ambrosia Artemisiifolia L., come da Circolare della Regione Piemonte n. 12475 del 05/06/2017 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia Artemisiifolia L. in Piemonte", i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane verdi incolte e di aree verdi industriali dismesse, nonché i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, i proprietari di aree in genere non edificate, ciascuno per le rispettive competenze, sono tenuti a vigilare sulla presenza della suddetta pianta nelle aree di propria competenza e, verificatane la presenza, provvedere ad eseguire almeno uno sfalcio, possibilmente entro la terza decade di giugno di ogni anno.
2. I proprietari e/o conduttori di aree con presenza di ambrosia e di difficile accesso per il taglio, sono tenuti a trattare dette aree con idoneo prodotto diserbante, rispettando i

criteri e i prodotti consentiti in agricoltura biologica (es: pirodiserbo e l'acido pelargonico) in osservanza della normativa vigente in materia di utilizzo di detti prodotti.

3. Al fine di prevenire la crescita del suddetto infestante, è inoltre efficace la semina di colture intensive semplici, come prato inglese o trifoglio, che, agendo come piante antagoniste, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia L.
4. L'inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 e la sanzione accessoria dello sfalcio dei terreni infestati, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 38 – Disposizioni in materia di lotta obbligatoria alla processionaria del pino (Thaumetopoea Pityocampa)

1. In ottemperanza al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06/12/2021 i proprietari, possessori, detentori o conduttori di terreni, gli amministratori di condominio con presenza di aree verdi, sono tenuti a verificare gli alberi presenti sulle aree di competenza (principalmente i pini neri, i pini silvestri e i cedri), al fine di accertare la presenza di bozzoli di processionaria del pino.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza del parassita, entro il 28 febbraio di ogni anno è necessario procedere al taglio e all'abbruciamento dei rami infestati da bozzoli con procedure idonee, adottando tutte le cautele e le misure protettive necessarie (guanti, occhiali, mascherina, ecc.);
3. E' vietato abbandonare sul territorio i rami infestati da bozzoli di processionaria, ancorchè vuoti e/o non più attivi, nonchè conferirli presso i centri di raccolta comunali o al servizio di raccolta dei rifiuti verdi o in qualunque altro contenitore per la raccolta di rifiuti.
4. Esclusivamente nel caso in cui non sia tecnicamente possibile il taglio dei rami infestati, devono essere adottati idonei sistemi atti ad impedire che le larve della processionaria raggiungano il terreno.
5. Come da indicazioni della Regione Piemonte, a scopo preventivo, è consigliabile effettuare, al termine della stagione estiva, trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di Bacillus THURINGIENSIS var. kurstaki. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. In caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento è bene eseguirli nuovamente perché il prodotto ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile.
6. L'inosservanza di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4 è sanzionato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30/10/2007, pertanto con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma

26bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, fatta salva, nei casi più gravi, l'applicazione dell'art. 500 del codice penale.

Art. 39 Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi

1. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti dell'autorizzazione, del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, per la commercializzazione e vendita di piante, bulbi e sementi sottoposti a passaporto. In particolare è obbligatoria l'iscrizione all'apposito registro presso il competente Servizio Fitosanitario.
2. Per il trasporto e la vendita di piante e sementi si fa riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 2/2/2021 n. 19.
3. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario regionale.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate dal D.Lgs. 2/2/2021 n. 19, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 40 Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre

1. Al fine di combattere la diffusione della zanzara *Aedes Albopictus*, comunemente chiamata “zanzara tigre”, ormai ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale, tutti i cittadini e gli amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme: a) evitare l'abbandono, temporaneo o definitivo, negli spazi aperti – pubblici o privati – compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi e ristagnare acqua, nonché di qualsiasi altro materiale che potrebbe dare luogo a ristagni di acqua (es. teli di plastica); b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, a mantenere coperti i contenitori con coperchi a vite o con teli di zanzariera o di plastica integri e ben tesi; c) trattare periodicamente l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, con appositi prodotti larvicidi. La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi, ove possibile BIOLOGICI, possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o

l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all'organo di controllo.

2. Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di: a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere mantenuti coperti con coperchi a vite o con teli di zanzariera o di plastica integri e ben tesi, oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni; b) sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo da evitare raccolte e ristagni d'acqua; in caso di sospensione dei lavori, qualora ciò non sia possibile, deve essere eseguita la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;
3. Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero è fatto obbligo di: a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua; b) assicurare per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa, e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;
4. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale è fatto obbligo di: a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare anche raccolte d'acqua sui teli stessi; è suggerito l'accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati; b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d'acqua difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi brevi di prelievo; c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione piovosa, e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo; d) non consegnare alle imprese di smaltimento e/o recupero copertoni contenenti acqua.
5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300.00.

6. La violazione della disposizione contenuta nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 500,00.

Art. 41 Impiego dei fitosanitari in agricoltura, effetto sulla salute e precauzioni.

1. La normativa di riferimento per il presente articolo è costituita dal D.Lgs. n. 150/2012. Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012) e dalla deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509 - Linee di indirizzo regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche.
2. Le Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti costituiscono una delle disposizioni attuative regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, ai sensi del paragrafo A.5 del PAN.
3. Le Linee di indirizzo sono rivolte sia agli utilizzatori professionali, così come definiti all'art. 3 lettera c) del d.lgs. 150/2012, sia a chiunque ne faccia uso in ambito privato.
4. I contenuti delle Linee di indirizzo hanno come obiettivo la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o i rischi connessi al loro utilizzo ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, relativamente alle aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN; ovvero quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nonché le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
5. Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo: cortili e aree verdi all'interno di complessi scolastici, parchi gioco per bambini, aree gioco per bambini, superfici interne e adiacenti a strutture sanitarie. L'eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree sopra richiamate è ammessa solo se i mezzi alternativi si sono rilevati inefficaci, ed è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00.
6. I prodotti fitosanitari, destinati all'utilizzo nelle aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN possono essere impiegati solo da personale in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo previsto dalla normativa vigente. I prodotti fitosanitari, tenuto conto delle disposizioni del PAN, paragrafo A.5.6, devono avere le seguenti caratteristiche: a) riportare in etichetta l'indicazione di impiego riferita in maniera specifica all'ambito extra agricolo, come ad esempio tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi, viali e giardini pubblici, aree ed opere civili; b) non devono riportare in etichetta le indicazioni di rischio (secondo la classificazione DPD) o le corrispondenti indicazioni di pericolo (secondo la classificazione CLP) stabilite dal

PAN; c) non devono contenere sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Teratogene) o sensibilizzanti.

7. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari il PAN, al paragrafo A.5.6, prevede il divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 m (distanza di sicurezza) di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici dalle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nonché dalle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Non è necessario rispettare la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel oppure qualora la coltura sia all'interno di un ambiente protetto, come ad esempio una serra chiusa.
8. Ai sensi del paragrafo A.2.2 del PAN vige l'obbligo di segnalazione preventiva del trattamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica.
9. La distribuzione dei prodotti fitosanitari con macchine irroratrici con sistema di distribuzione del tipo a cannone e' vietata in prossimità di aree o di strutture frequentate dalla popolazione. Tali attrezzature possono quindi essere impiegate solo in aree distanti da zone urbane, abitative, industriali o residenziali e solamente nel caso di impossibilità ad intervenire con altri metodi/attrezzature. In ogni caso la distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solo in condizioni di vento tali da non comportare alcuna visibile deriva.
10. L'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento è inferiore a 30 m ovvero a 10 m nei casi in cui si adottino i sistemi antideriva. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'avvio di esecuzione dei trattamenti fitosanitari.
11. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole prossime a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l'infanzia, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00.
12. Le attrezzature (irroratrici) per uso professionale, utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte al controllo funzionale periodico presso i Centri Prova autorizzati secondo le tempistiche definite al paragrafo A.3 del PAN. Gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare la manutenzione periodica e la corretta regolazione delle attrezzature in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza d'impiego. La regolazione deve essere effettuata in base alle caratteristiche del bersaglio con particolare attenzione al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità dell'aria prodotta dal ventilatore della macchina (se presente).
13. Durante il trasporto dei fitosanitari deve essere accuratamente evitato ogni contatto del prodotto con passeggeri, animali o derrate alimentari. Dopo ogni trasporto il mezzo deve essere accuratamente lavato e in caso di perdita o spandimento di fitofarmaci è necessario:
 - a) tenere le persone e gli animali a distanza;

- b) non fumare e non accendere fiamme libere;
- c) utilizzare appositi mezzi assorbenti per assorbire i liquidi e spazzare con cura;
- d) pulire a fondo le parti contaminate, sempre lontano da pozzi o corsi d'acqua;
- e) indossare indumenti protettivi durante le operazioni di pulizia.

14. Nella conservazione dei prodotti fitosanitari è obbligatorio tener conto delle seguenti norme:

- a) nelle aziende deve essere predisposto un apposito locale, distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino di prodotti fitosanitari. La porta d'accesso deve essere sempre chiusa in modo da evitare contatti con estranei, bambini e animali, vi devono essere in opera cartelli che segnalino il pericolo per la presenza di sostanze velenose, il magazzino deve essere ben arieggiato ed asciutto;
- b) qualora non fosse disponibile un apposito locale adibito alla conservazione dei fitofarmaci, i presidi devono essere conservati in un apposito spazio recintato sito all'interno del magazzino e dotato di porta e serratura. Non possono essere conservati in loco alimenti, bevande o mangimi e altre sostanze adibite all'utilizzo Umano o Animale.

15. Sono considerati Rifiuti Pericolosi i residui e le acque di lavaggio dei contenitori dei fitofarmaci. E' assolutamente vietato immetterli direttamente in fognatura. Tali rifiuti vanno conferiti a trasportatori iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per essere correttamente smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente normativa (D.Lgs. n.152/2006).

16. E' vietato bruciare i contenitori, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto dispone il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), è a carico dell'utilizzatore.

17. I contenitori di fitofarmaci bonificati tramite lavaggio sono da considerarsi, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani. Relativamente ai rifiuti prodotti, l'agricoltore deve tenere il registro di carico e scarico e presentare comunicazione annuale al catasto rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (M U D).

18. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono sanzionate secondo i disposti del D.Lgs. 02/02/2021 n. 19.

Art. 42 Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

1. L'operatore durante l'uso di presidi sanitari, è tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica.
2. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un'accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.
3. È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Agricoltura biologica", se del caso, "Suolo trattato biologicamente".
4. La violazione della disposizione contenuta nel comma uno, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00
5. La violazione delle disposizioni contenute nei commi due e tre comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 500,00

CAPO X - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 43 Danni provocati dall'uomo o dagli animali.

1. Per la potatura, il taglio, e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali di Polizia Forestale che disciplinano la materia.
2. Saranno passibili di denuncia di danneggiamento coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune nel defogliarle, svertarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc. senza nessuna autorizzazione.
3. E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ovini ecc..
4. Nelle aree destinate a verde pubblico è vietato fermarsi o transitare o parcheggiare sull'erba a meno che l'area sia espressamente destinata a questo scopo.
5. In tutto il territorio comunale è vietato raccogliere o danneggiare fiori, piante e radici appartenenti alla flora spontanea protetta o officinale, da leggi dello Stato, Regionali o da enti pubblici autorizzati.

6. E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti all'Ente Pubblico ed ai privati.

CAPO XI - VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 44 Igiene dei prodotti

1. I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene alla pura ed esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate da altra norma di legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 45 Conduzione di apiari

1. La conduzione di apiari è regolamentata dalla legge regionale 22/1/2019 n. 1 e dal nuovo Regolamento che disciplina il ruolo multifunzionale dell'apicoltura piemontese con la finalità di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere.
Il Regolamento è stato approvato con D.G.R 30 luglio 2021 n. 33-3646, in attuazione della L.R. n.1 del 2019 "Testo unico in materia di agricoltura", a seguito del parere favorevole espresso dalla terza Commissione del Consiglio regionale del Piemonte e dal Consiglio delle autonomie locali (Cal).
2. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
3. Il rispetto delle distanze si applica agli apiari di nuovo impianto, dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi ed agli apiari stanziali.

Art. 46 Sciami d'api.

1. Gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dall'apicoltore entro due giorni da quando si sono posati, decorso tale termine gli sciami possono essere presi e

ritenuti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi il tutto richiamandosi alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile.

2. 2. L'apicoltore che dovesse raccogliere dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture ed alle piante.
3. 3. Nel caso di sciami scappati agli apicoltori e venutisi a posare sul suolo pubblico (parchi, cimitero, ecc.), con conseguente possibilità di pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere raccolti dal legittimo proprietario se conosciuto o, in difetto da altri apicoltori interpellati dall'Ente proprietario dell'area.

Art. 47 Frutti pendenti.

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

CAPO XII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 48 Colture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.
3. La violazione delle disposizioni contenute al comma uno, se non già sanzionate per legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.
4. Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l'inottemperanza al provvedimento di cui al comma due, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 300,00 ed € 500,00, non conciliabile.

Art. 49 Accensione di fuochi per fini agronomici e fuochi all'aperto.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, l'accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e solo ai fini agronomici. Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.
2. Deve essere pertanto rispettata una distanza minima di m. 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.
3. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.
4. Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori ad uso composter, secondo le norme sul compostaggio domestico, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.
5. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.
6. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.
7. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio. In nessun caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento
8. E' vietato in generale, a parte i punti 1-7, in ogni periodo dell'anno, accendere i fuochi all'aperto. Possono solo essere accesi fuochi in aree o locali attrezzati utilizzando camini, stufe, fornelli, griglie nel rispetto delle leggi vigenti e dei Regolamenti Regionali e Comunali.
- 9.
10. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 50 Detenzione di animali da cortile

1. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di

protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.

2. I medesimi debbono altresì: a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente; b) evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza e/o altro.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 51 Altri atti vietati

1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico: a) eseguire la pulizia di animali; b) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale; c) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiare le piante delle aiuole; d) resta altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti all'interno dei quali si effettui la preparazione per il pubblico di alimenti e bevande.
2. Sono individuate con ordinanza sindacale le aree pubbliche dove è fatto divieto di introdurre cani e altri animali domestici.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 52 Produzione di suoni e rumori

1. In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a quanto previsto dal piano di classificazione acustica, ovvero per le aree agricole comprese in zona I (limite diurno 45 dB e notturno 35 dB), in zona II (50 – 40) ed in in zona III (55 – 45).
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal Regolamento acustico.

Art. 53 Cattura di cani ed altri animali

1. La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal soggetto formalmente individuato ed incaricato a ciò dal Comune.
2. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
3. La violazione al comma due del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 54 Norme relative ai comuni pericoli

1. È vietato: a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possano determinare pericolo per i passanti; b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici; c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi; d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride; e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni; f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti; g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea del suolo senza averne ottenuta la regolare autorizzazione; h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie.
2. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.
3. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.
4. E' vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.
5. La violazione dei divieti e dell'obbligo di cui ai precedenti commi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

CAPO XIII - GESTIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

Art. 55 Trasporto, spargimento di liquame, di letame o altri concimi. Vuotatura concimaie.

1. Il trasporto e lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole è consentito nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006, del Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2019 n. 10/R.
2. I mezzi per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle materie di cui sopra devono rispettare le norme di legge vigenti ed essere utilizzati in modo tale da non provocare dispersioni durante il caricamento ed il trasporto stesso.
3. Gli agricoltori e tutti gli operatori del settore devono osservare le seguenti regole durante le operazioni di spargimento: a) nel periodo che va dal 15 dicembre al 15 febbraio la fertilizzazione è vietata; è altresì vietata nei giorni di sabato e domenica e altri giorni festivi; b) nei mesi di giugno, luglio e agosto lo spargimento è vietato dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00; c) a spargimento effettuato si procederà immediatamente all'interramento che dovrà essere ultimato entro la giornata stessa; d) per coloro che utilizzano apposita attrezzatura con interrimento diretto (uso di dispositivi iniettori) non vengono posti limiti agli orari di spandimento, fermo restando il divieto nei giorni festivi; e) tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale grado di maturazione; f) è consentito l'accumulo temporaneo di materiali già maturi, solo per il tempo necessario al loro spargimento. Tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno m. 10,00 da scoli o canali e ad almeno m. 20,00 da abitazioni od edifici pubblici; g) per la movimentazione di pollina e letame su strade pubbliche è obbligatorio la copertura dei rimorchi o spargi letame con idonei teli.
4. Deve essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d'acqua e acque superficiali.
5. L'applicazione dei liquami deve essere sospesa: a) durante o per i successivi due giorni ad abbondanti precipitazioni e b) su superfici gelate o innevate.
6. È vietata l'aspersione di liquami su terreni saturi d'acqua o inondati.
7. I liquami devono provenire da animali sani, devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica, le diverse funzioni degli organismi presenti.
8. Lo spargimento è ammesso solo quale apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano danni e/o degradazioni.

9. La violazione delle prescrizioni previste nel presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 56 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini. Muretti.

1. Fermo restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana; essa deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.
3. È fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza preventiva autorizzazione dell'Ente competente. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del C.C. e l'amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
4. La violazione delle prescrizioni previste nel presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 57 Irrigazione

1. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
2. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
3. Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti le stesse devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata compatibilmente con gli eventi atmosferici. In ogni caso l'utilizzatore dell'impianto dovrà costantemente vigilare sul corretto posizionamento dell'impianto stesso.
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o di uso pubblico.

5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 58 Corsi d'acqua e sbancamenti

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, gestore o Ente competente per il territorio.
2. E' fatto obbligo alle proprietà prospicienti i corsi di acqua, di eseguire la debita manutenzione ordinaria per il tratto di competenza, eseguendone altresì la debita pulizia spondale da rovi e arbusti, nonché da rifiuti, il tutto onde evitarne il degrado ambientale ed altresì l'irregolare deflusso delle acque.
3. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.
4. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, gestore o Ente competente per il territorio e nel rispetto dei vincoli paesaggistici ambientali.
5. La violazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i fatti non costituiscano reato e non siano già puniti dalla normativa specifica, comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 1.500,00.

Art. 59 Terreni boschivi

1. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C., in materia di boschi, si fa riferimento alle prescrizioni per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle norme in materia di risorse forestali contenute nella legge forestale regionale n. 4/2009, nel Regolamento forestale regionale approvato con D.P.G.R. del 29/9/2011 e nel vigente Piano Forestale Regionale.
2. Per il taglio piante è ammessa la ceduzione periodica secondo la disciplina regionale di riferimento in materia.
3. Il patrimonio arboreo esistente (piante di particolare pregio) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

4. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale e paesaggistica valgono le norme attuative specifiche previsti per tali aree.
5. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.
6. La mancata richiesta al Comune di cui al comma tre, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 1.500,00, non conciliabile.

Art. 60 Terreni incolti o non edificati

1. I proprietari e i conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà confinanti.
2. I proprietari e i conduttori di fondi incolti, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono mantenerli costantemente liberi da rifiuti. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti favorendo il vegetare di rovi e di arbusti spontanei che hanno una funzione di arricchimento del suolo e della BIODIVERSITA'; una sana amministrazione del territorio dovrebbe promuovere la proliferazione di insetti e di impollinatori provvedendo alla pulizia del fondo almeno due volte all'anno.
3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso il Comune impone l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di ulteriore inottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 61 Emissione di odori molesti

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i responsabili del deposito in campagna di concimi,

digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità come previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Qualora pervengano lamentele da singole persone o da una pluralità di persone, circa la presenza di odori fastidiosi, previo accertamento dal parte del competente personale, l'Amministrazione con apposito provvedimento disporrà la misura ritenuta più idonea per eliminare, e se ciò non fosse possibile ridurre gli odori di cui trattasi.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel comma uno del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 300,00.
4. Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l'inottemperanza al provvedimento di cui al comma due, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 300,00 ed € 500,00, non conciliabile in via breve.

CAPO XIV - CARTELLI E PALINE

Art. 62 Dislocamento cartelli e paline

1. Saranno dislocati, secondo giudizio dell'ufficio tecnico competente, i cartelli e le paline documentati nell'allegato "A", riguardanti le normative e le regole di educazione civile, nel rispetto reciproco dei cittadini, dell'ambiente e degli animali d'affezione. Detti "Cartelli e Paline" riportano le norme base da rispettare onde evitare il danneggiamento del decoro ambientale e tutelare la vita civile e sociale; la mancata osservanza delle regole avvierà i relativi atti sanzionatori in base al Regolamento, e, se non contenuti in esso, si farà comunque riferimento alle leggi nazionali e/o regionali e/ o provinciali di riferimento di ogni singolo settore,

CAPO XV - SANZIONI

Art. 63 Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n. 689/1981 ad eccezione delle violazioni per le quali si applica il codice della strada.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non specificamente sanzionate, sono conciliabili in misura ridotta ai sensi dell'art. 18 della legge n° 689/1981.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 64 Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita, il Dirigente competente ordina, ove previsto, la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dall'amministrazione o direttamente dal Regolamento.

Art. 65 Omessa ottemperanza alle ordinanze

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di Polizia rurale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, ovvero salvo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il minimo di 300,00 Euro ed il massimo di 1.500,00 Euro, non conciliabile.

Art. 66 Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia devono comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 67 Risarcimento danni

1. Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione, qualora possibile, alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggere, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO XVI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento avrà vigore dal giorno successivo dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini precedenti.

Art. 69 Adeguamento alle distanze previste per le essenze arboree

1. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e dal Regolamento, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale, dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici Comunale.

Art. 70 Applicazione dell'Agricoltura BIO

1. Per favorire la Biodiversità, il benessere della popolazione e contrastare l'inquinamento, nell'applicazione delle norme del presente regolamento si privilegino, ove possibile, prodotti e mezzi previsti dall'agricoltura Biologica.

Art. 71 Black List per il contenimento delle specie esotiche invasive

1. In applicazione alla DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 aggiornata con la DGR 27 maggio 2019 N° 24-9076 si prevede l'utilizzo della Black List della Regione Piemonte per il contenimento delle specie esotiche invasive per la difesa della BIODIVERSITA'.

Art. 72 Diffusione

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente Regolamento agli imprenditori agricoli o loro rappresentanti ed alle associazioni interessate, e lo pubblicherà secondo le vigenti normative.